

VERBALE DI ACCORDO

Addi 21 luglio 2011, in Roma si sono incontrati:

La Warner Chilcott Italy S.r.l.

E

la Filctem CGIL, Femca CISL e Uilcem UIL territoriale unitamente alle R.S..U.

Per discutere delle attribuzioni patrimoniali da erogare a titolo di incentivazione all'esodo e transazione generale novativa ai dipendenti che saranno licenziati e collocati in mobilità a seguito della procedura conclusa con il verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso la Regione Lazio.

Le Parti hanno concordato quanto segue:

1. Ai dipendenti collocati in mobilità sulla base di quanto previsto alla lettera a i) dell'accordo sottoscritto in data odierna, che accetteranno la risoluzione del rapporto di lavoro, verrà erogata, per il periodo di permanenza in mobilità e fino all'effettiva percezione del trattamento pensionistico, una somma complessiva lorda pari alla differenza tra la retribuzione lorda mensile percepita e l'indennità di mobilità; nella somma complessiva risultante dall'applicazione del suddetto criterio di calcolo è ricompresa la somma di euro 1.000,00 (mille/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di transazione generale novativa mentre la restante somma sarà erogata a titolo di incentivazione all'esodo..

Per retribuzione mensile lorda da prendere in considerazione per il conteggio sopra indicato si intende l'ultimo stipendio lordo mensile spettante prima della risoluzione del rapporto di lavoro (con esclusione degli elementi accessori, quali straordinari, ratei, rimborsi spese, premio di partecipazione, etc.). Tenuto conto che in taluni casi la situazione contributiva del lavoratore è presuntiva, le parti concordano che i lavoratori individuati sulla base dei requisiti di età, dovranno presentare l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS (ECOCERT), anche ai fini del criterio di calcolo

2. Per i dipendenti non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non abbiano compiuto i 40 anni di età e che accetteranno la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità sarà erogata una somma lorda pari a n° 20 mensilità lorde, più una ulteriore somma pari a € 5.100,00 (cinquemilacento/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a fronte della rinuncia espressa ad avvalersi del servizio di outplacement.

Nella somma complessiva risultante dall'applicazione del suddetto criterio di calcolo è ricompresa la somma di euro 1.000/00 (mille/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di transazione generale novativa mentre la restante somma sarà erogata a titolo di incentivazione all'esodo.



3. Per i dipendenti non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano compiuto i 40 anni di età e non abbiano compiuto i 50 anni di età, che accetteranno la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità sarà erogata una somma lorda pari a n° 24 mensilità lorde, più una ulteriore somma pari a € 5.100,00 (cinquemilacento/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a fronte della rinuncia espressa ad avvalersi del servizio di outplacement.
Nella somma complessiva risultate dall'applicazione del suddetto criterio di calcolo è ricompresa la somma di euro 1.000/00 (mille/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di transazione generale novativa mentre la restante somma sarà erogata a titolo di incentivazione all'esodo.
4. Per i dipendenti non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano compiuto i 50 anni di età e che accetteranno la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità sarà erogata una somma lorda pari a n° 26 mensilità lorde, più una ulteriore somma pari a € 5.100/00 (cinquemilacento/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a fronte della rinuncia espressa ad avvalersi del servizio di outplacement.
Nella somma complessiva risultate dall'applicazione del suddetto criterio di calcolo è ricompresa la somma di euro 1.000/00 (mille/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di transazione generale novativa mentre la restante somma sarà erogata a titolo di incentivazione all'esodo. -
5. Per mensile lorda da prendere in considerazione per il conteggio di cui ai punti 2,3 e 4 si intende il valore dell'imponibile previdenziale (CUD 2° Foglio casella c4) diviso 12.
6. Per i lavoratori che nel corso dell'anno 2010 non abbiano maturato un imponibile previdenziale corrispondente al 100% dell'attività lavorativa in corso d'anno, la società provvederà a simulare un imponibile previdenziale, che sarà utilizzato ai fini del calcolo delle incentivazioni di cui sopra.
7. la società si impegna ad erogare, su espressa richiesta dei lavoratori che saranno collocati in CIGS, parziali anticipazioni del TFR.

Le somme sopra individuate, per i titoli indicati saranno erogate a fronte della sottoscrizione di un verbale di conciliazione nelle forme di rito previste dalla legislazione vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la. Warner Chilcott Italy S.r.l.

Smastale

p. la. FILCTEM CGIL - FEMCA CISL - UILCEM UIL

p. le RSU

Verga Bolla
Luca R
Marco
Ferd Ally
Luca